

C.M.A.S.

C.O.N.I.

C.I.P.S.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

(F. I. P. S. A. S.)

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma



REGOLAMENTO NAZIONALE GIUDICI DI GARA

www.fipsas.it

giudici@fipsas.it

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Organizzazione	pag. 3
ART. 2 - Commissione Giudici di Gara	pag. 3
ART. 3 - Presidente della Commissione Giudici di Gara	pag. 3
ART. 4 - Segreteria della Commissione GDG	pag. 4
ART. 5 - Coordinatore nazionale GDG di Settore	pag. 4
ART. 6 - Coordinatore Regionale GDG di Settore	pag. 4/5
ART. 7 - Coordinatore Provinciale GDG di Settore	pag. 5
ART. 8 - Gruppo Giudici di Gara	pag. 6
ART. 9 - Funzioni	pag. 7
ART. 10 - Diritti e doveri	pag. 7/8

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE E QUALIFICHE

ART. 11 - Classificazioni	pag. 8
ART. 12 - Qualifiche	pag. 8
ART. 13 - Iscrizioni nel ruolo di Giudice di Gara	pag. 8/9

TITOLO III - ACCESSO ALLE QUALIFICHE

ART. 14 - Corsi	pag. 10/11
ART. 15 - Requisiti	pag. 11/12
ART. 16 - Conferimento e riconoscimento della qualifica	pag. 12
ART. 17 - Giudice di Gara Provinciale	pag. 12
ART. 18 - Giudice di Gara Regionale	pag. 12
ART. 19 - Giudice di Gara Nazionale	pag. 12
ART. 20 - Norma finale	pag. 12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE

La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 35, comma 4 lettera e, dello Statuto nomina la Commissione Nazionale Giudici di Gara a cui vengono demandate le competenze in merito alla preparazione ed alla gestione unitaria dell'attività del Gruppo Giudici di Gara della F.I.P.S.A.S.. La Commissione è composta dal Presidente, scelto tra i GdG Nazionali, e dai Coordinatori Nazionali GDG di ogni Settore. Alla Commissione è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei Regolamenti Tecnici dei Settori Agonistici ed assicurare l'attuazione delle disposizioni del Consiglio in merito alla preparazione ed alla gestione dei Giudici di Gara. Il Presidente assicurerà, con la Commissione, l'attuazione delle disposizioni del Consiglio in merito alla preparazione ed alla gestione dei Giudici di Gara.

Per ottimizzare l'attività di coordinamento dei Giudici di Gara sul territorio sono previsti:

- 1) Coordinatori Nazionali GDG di Settore;
- 2) Coordinatori Regionali GDG di Settore;
- 3) Coordinatori Provinciali GDG di Settore.

ART. 2 – COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA

La Commissione Nazionale Giudici di Gara in armonia con le disposizioni del CONI e del Consiglio Federale, provvede a:

- applicare le norme contenute nei Regolamenti Tecnici dei Settori agonistici federali;
- dare omogeneità ai principi generali di giudizio, attività e comportamento dei GDG;
- indicare gli indirizzi interpretativi dei Regolamenti e delle disposizioni normative;
- emanare i provvedimenti inerenti alle istruttorie di sospensione/riammissione in ruolo dei GDG;
- promuovere, autorizzare e controllare i corsi di formazione e aggiornamento per Giudici di Gara;
- promuovere la verifica ed il controllo, in fase di competizioni, della corretta applicazione delle procedure regolamentari e delle normative comportamentali.

ART. 3 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA

Il Presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara provvede a:

- armonizzare le attività della Commissione Nazionale Giudici di Gara;
- designare i Presidenti delle commissioni di esame sentito il parere del Coordinatore Nazionale GDG del Settore interessato.

ART.4 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE GDG

La Segreteria ha compiti operativi per quanto riguarda:

- l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione;
- l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per i Giudici di Gara;
- l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dei Giudici di Gara;
- le pratiche di nomina e designazione dei Giudici di Gara;
- le pratiche di sospensione/riammissione in ruolo dei Giudici di Gara;
- la verifica ed il controllo, in fase di corsi, delle procedure regolamentari e delle normative comportamentali.
- La tenuta e l'aggiornamento del registro delle sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Federale.

ART. 5 – COORDINATORE NAZIONALE GDG DI SETTORE

Il Coordinatore Nazionale GdG di Settore è designato tra i Giudici di Gara Nazionali del Settore di competenza e provvede a:

- favorire l'applicazione dei principi generali di giudizio, attività, impegni e norme di comportamento dei GDG indicati dal Consiglio Federale;
- favorire l'attuazione degli indirizzi interpretativi dei Regolamenti e delle disposizioni normative;
- proporre alla Commissione Nazionale Giudici di Gara le nomine dei Coordinatori Regionali GDG di Settore;
- proporre alla Commissione Nazionale Giudici di Gara, se necessario, incontri specifici con i Coordinatori Regionali e/o Provinciali di Settore;
- proporre l'effettuazione di corsi di aggiornamento per GDG Nazionali;
- provvede alla designazione dei Giudici per le manifestazioni inserite in Calendario Gare Nazionale, su proposta del settore competente;
- proporre le designazioni dei Presidenti di Giuria e dei Giurati, ove previsti, per i Campionati Italiani relativo al settore A.S.;
- valuta il comportamento e l'operato dei GdG e, se necessario, propone alla Commissione Nazionale GDG, le eventuali sanzioni (sospensione temporanea e/o definitiva) nei confronti dei GDG, in caso di gravi mancanze di natura tecnica e/o comportamentale.

ART. 6 – COORDINATORE REGIONALE GDG DI SETTORE

Il Coordinatore Regionale di Settore, scelto tra i GdG Nazionali e Regionali del Settore, viene nominato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Giudici di Gara

- tenere aggiornato l'elenco dei GDG che operano nell'ambito della propria Regione comunicando eventuali variazioni e/o aggiornamenti alla Segreteria della Commissione Nazionale GDG che provvederà tempestivamente ad aggiornare l'anagrafica nazionale (anagrafica unica);
- proporre, se necessario, all'inizio di ogni stagione agonistica, un incontro di aggiornamento dei Coordinatori Provinciali GDG di Settore;
- proporre l'indizione di corsi di formazione e aggiornamento per Giudici di Gara Regionali (ad integrazione e/o supporto delle analoghe iniziative provinciali);

- verificare l'uniformità degli indirizzi e dell'attività dei Coordinatori Provinciali GDG di Settore;
- designare i Giudici di Gara per le manifestazioni iscritte nel Calendario Regionale Gare;
- comunicare, per competenza, alla Segreteria del Comitato Regionale le designazioni in modo che vengano effettuate le relative nomine;
- verificare che il "Registro dell'attività" inerente i servizi svolti e/o i periodi di inattività dei Giudici della regione di competenza;
- relazionare al Coordinatore Nazionale GDG di Settore in ordine alle mancanze o all'eccellenze di natura tecnica dei GDG Regionali di Settore.

ART. 7 – COORDINATORE PROVINCIALE GDG DI SETTORE

Il Coordinatore Provinciale di Settore, scelto tra i GdG del Settore, viene nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Coordinatore Regionale GDG e dietro indicazione dei Giudici di Gara che operano nell'ambito della Provincia.

Per le province autonome di Aosta, Bolzano e Trento il Coordinatore Provinciale di Settore, scelto tra i GdG del Settore, viene nominato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Giudici di Gara. La Commissione, per la designazione, si avvale anche del parere espresso dal Consiglio della Sezione Provinciale interessata.

Il Coordinatore Provinciale GDG di Settore si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei Comitati Provinciali e delle Sezioni Provinciali convenzionate e provvede a:

- tenere aggiornato l'elenco dei GDG che operano nell'ambito della propria Provincia;
- proporre l'indizione di corsi di formazione e aggiornamento per GDG Provinciali;
- verificare l'uniformità degli indirizzi e dell'attività dei GDG della propria Provincia;
- designare il Giudice di Gara per le manifestazioni iscritte nel Calendario Provinciale Gare;
- comunicare, per competenza, alla segreteria dell'Associazione Provinciale le designazioni effettuate per le effettive nomine;
- verificare che il "Registro dell'attività" inerente i servizi svolti e/o i periodi di inattività dei Giudici della provincia di competenza;
- relazionare al Coordinatore Regionale GDG di Settore in ordine alle mancanze o all'eccellenze di natura tecnica dei GDG Provinciali di Settore.

ART. 8 – GRUPPO GIUDICI DI GARA

Per assolvere alle funzioni di Giudice di Gara, oltre al tesseramento FIPSAS, è necessaria l'iscrizione all'apposito Albo Federale dove sono previsti i ruoli di: "Giudice Effettivo" e "Giudice Fuori Quadro", di cui al successivo art. 11.

DISCIPLINE AGONISTICHE: ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO GIUDICI DI GARA

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE

(Acque Interne e Acque Marittime)

- Giudice di Gara
- Giudice di Gara Aggiunto
- Direttore di Gara
- Segretario di Gara
- Capi zona
- Capi settore / Barca
- Ispettori di sponda/ di Bordo
- Responsabile di Misura (Lancio Tecnico / Long Casting)

SETTORE ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO ***Attività Subacquee***

- Giudice di Gara Capo
- Direttore di Gara
- Presidente di Giuria
- Giurati (Safari, Video e Foto sub)
- Giudice Arbitro (Hockey e Rugby)
- Giudice di Zona
- Giudice di Superficie
- Giudice di Fondo

Nuoto Pinnato – Campionati Italiani di velocità (piscina)

- Giudice di Gara Capo
- Giudice Capo Aggiunto
- Giudice di Partenza (Starter)
- Giudice Segretario Principale
- Giudice Responsabile dei Risultati (C.E.D.)
- Giudice Responsabile Tecnico

- Giudice di Arrivo Principale
- Giudici di Arrivo (due o più)
- Giudici di Virata (due o più)
- Giudici di Stile (quattro)
- Giudici Addetti ai Concorrenti (due o più)
- Giudice Informatore (Speaker)
- Giudice alle Premiazioni

Nuoto Pinnato – Campionati Italiani di Fondo (acque libere)

- Giudice Capo (svolge anche le funzioni di Giudice di Partenza o Starter)
- Giudice Segretario Principale
- Giudice Responsabile dei Risultati (C.E.D.)
- Giudice Responsabile Tecnico
- Giudice di Arrivo Principale
- Giudici di Arrivo (due o più)
- Giudici di Percorso (due o più)
- Giudici di Boa e Virata (due o più)
- Giudice Informatore (Speaker)
- Giudice alle Premiazioni

ART. 9 – FUNZIONI

II GIUDICE DI GARA deve essere presente ad ogni manifestazione agonistica a garanzia del corretto svolgimento e per il rilascio della necessaria omologazione.

Per i settori Pesca di Superficie (AI – AM) e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (AS) qualora si manifesti l'impossibilità della presenza del Giudice di Gara, ed in mancanza del Giudice di Gara Aggiunto, il Direttore di Gara, in via eccezionale, assolve alle funzioni. In caso di reclami sarà competente a giudicarli solo ed esclusivamente se in possesso della qualifica di Giudice di Gara. In caso contrario la classifica sarà pubblicata e verranno effettuate le premiazioni ma l'ufficialità dei risultati rimarrà subgiudice fino alla pubblicazione del verbale di giudizio su reclami. La definizione del giudizio dovrà

essere a cura del Coordinatore Giudici di Gara competente e dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla manifestazione.

IL GIUDICE CAPO, nelle competizioni di Nuoto Pinnato, è l'unico Giudice autorizzato ad omologare la competizione, in via eccezionale nel caso di indisponibilità temporanea, sarà sostituito dal Giudice Capo Aggiunto.

Al Gruppo Giudici di Gara (GdG) é demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.

Le mansioni del Gruppo Giudici di Gara sono stabilite dai Regolamenti Tecnici Agonistici delle singole discipline e/o dalla Circolare informativa dell'anno in corso.

ART. 10 – DIRITTI E DOVERI

Il Giudice di Gara si impegna ad intervenire alle manifestazioni alle quali viene designato. Egli rappresenta la FIPSAS ed è tenuto ad un comportamento improntato a principi di educazione, rispetto degli atleti e dignità del proprio ruolo.

I Giudici di Gara sono tenuti a prendere parte ai raduni di aggiornamento tecnico promossi, organizzati e controllati dalla Commissione Nazionale GDG.

Al **GIUDICE DI GARA** é fatto obbligo di indossare la divisa se fornita e/o portare ben visibile il distintivo di riconoscimento durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Al Giudice di Gara, per lo svolgimento delle proprie funzioni competono la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese di trasferta, secondo quanto stabilito dalla vigente Circolare Normativa e dalle norme che disciplinano i rimborsi.

I Giudici di Gara sono tenuti, per tutto il periodo di appartenenza ai quadri federali, ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente ai compiti affidatigli, nel rispetto delle norme federali, tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alla loro qualifica ed alle loro funzioni.

I Giudici di Gara, nell'esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti al controllo ed alla verifica da parte del Consiglio Federale per tramite della Commissione Nazionale Giudici di Gara.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE E QUALIFICHE

ART. 11 – CLASSIFICAZIONI

I Giudici iscritti all'albo Federale si suddividono in:

- Giudici di Gara Effettivi;
- Giudici di Gara Fuori Quadro.

Sono iscritti nel ruolo di "Giudice Effettivo" coloro che, a seguito di specifico corso e relativo esame finale, ottengono l'abilitazione e l'idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Su segnalazione del Coordinatore competente, sono iscritti nel ruolo di "Giudice Fuori Quadro" coloro che non abbiano svolto attività da almeno due anni o che non abbiano sostenuto i corsi di aggiornamento obbligatori. Il loro re inserimento nel ruolo di "Giudice Effettivo" sarà subordinata a quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

ART.12 – QUALIFICHE

Per le discipline agonistiche del Settore pesca di Superficie le qualifiche dei "Giudici Effettivi" sono:

- a) Giudice di Gara Nazionale;
- b) Giudice di Gara Regionale;
- c) Giudice di Gara Provinciale.

Per le discipline agonistiche del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato - Orientamento le qualifiche dei "Giudici Effettivi" sono:

- a) Giudice di Gara Nazionale;
- b) Giudice di Gara Regionale;
- c) Giudice Arbitro (solo per Attività Subacquee).

ART. 13 – ISCRIZIONI NEL RUOLO DI GIUDICE FUORI QUADRO

I Giudici di Gara possono essere sospesi dalle loro funzioni e posti "Fuori Quadro".

1) In via definitiva con delibera di competenza del Consiglio Federale

- a) per accertati gravi errori tecnici o per comportamenti non conformi al proprio status o per qualsiasi altra violazione dell'ordinamento sportivo, sanciti dagli Organi di Giustizia con sanzioni superiori a 12 mesi complessivi cumulate nell'ultimo decennio;
- b) per reiterazione di comportamenti che hanno causato una sospensione temporanea superiore a sessanta giorni;

Avverso il provvedimento definitivo di cui alla precedente lettera a) è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia Federali.

2) In via temporanea con provvedimento di competenza della Commissione Nazionale Giudici di Gara:

- a) a domanda degli interessati;
- b) per mancato svolgimento di attività protrattosi per oltre due anni senza giustificato motivo. La certificazione degli incarichi verrà attestata solo ed esclusivamente dai supporti informatici federali;
- c) per mancato rinnovo della Tessera Federale per un periodo di due anni consecutivi;

- d) su proposta del Coordinatore Nazionale GDG di Settore e soltanto in via cautelare nel caso in cui l'istruttoria per un'eventuale sospensione definitiva richieda un tempo superiore ai 3 mesi;
- e) per inibizione temporanea dovuta ad incompatibilità;
- f) per mancanze comportamentali o per errori tecnici (la sospensione potrà avvenire per un periodo compreso da 7 a 90 giorni);
- g) automaticamente e soltanto in via cautelare in caso di istruttoria per provvedimenti disciplinari;
- h) automaticamente in caso di istruttoria per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato condanne. La re immissione nell'albo avverrà al termine della sanzione a seguito di richiesta dell'interessato e su parere della Commissione Nazionale Giudici di Gara.

Le domande o le proposte di sospensione temporanea di un Giudice Effettivo vanno dirette alla Segreteria della Commissione Nazionale Giudici di Gara per tramite del Coordinatore Nazionale GdG di Settore, che dovrà esprimere il proprio parere.

La Commissione Nazionale GDG, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda o proposta, comunicherà l'esito al richiedente e all'interessato.

Sono previsti i seguenti casi:

- quando la sospensione temporanea di cui alla precedente lettera b) superi i 2 anni, la riammissione nel ruolo di Giudice Effettivo potrà avvenire solo previo superamento di un corso di aggiornamento;
- quando viene irrogata la sospensione definitiva di cui al punto 1 lettera a), non sarà consentita, in alcun caso, la riammissione nell'albo degli Giudici di Gara.

Nel caso di Giudici di Gara soggetti ad incompatibilità o che non hanno svolto le funzioni di Giudice di Gara per un periodo inferiore ai due anni, la riammissione avverrà nella qualifica che avevano al momento della sospensione.

TITOLO III – ACCESSO ALLA QUALIFICHE

ART. 14 – CORSI

Per l'accesso a ciascuna delle qualifiche i candidati devono frequentare specifici corsi e sostenere i relativi esami di abilitazione che attestino l'idoneità allo svolgimento della relativa funzione di Giudice di Gara.

I corsi per GDG sono promossi, autorizzati e controllati dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara.

I corsi, per essere opportunamente autorizzati e convalidati, devono essere richiesti con una formale domanda, controfirmata dal Coordinatore GDG di Settore pertinente alle qualifiche da assegnare. Nella domanda devono essere indicati:

- 1) la natura del corso (disciplina agonistica, qualifica);
- 2) il responsabile del corso;
- 3) il luogo e la data di effettuazione;
- 4) il programma del corso;
- 5) l'elenco dei partecipanti;
- 6) il nominativo dei docenti.

Il Coordinatore Nazionale GDG del Settore di pertinenza, ricevuta la richiesta, proporrà alla Commissione Nazionale Giudici di Gara l'effettuazione dei corsi ed il nominativo del Presidente della Commissione Esaminatrice.

Contestualmente la segreteria della Commissione Nazionale Giudici di Gara provvederà ad ufficializzare la nomina del Presidente della Commissione esaminatrice che non potrà essere scelto tra i docenti del corso stesso.

I corsi a livello regionale o provinciale possono essere aperti a partecipazione esterne alla competenza territoriale della struttura organizzatrice.

I corsi debbono essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati nelle forme più idonee per il raggiungimento della maggiore divulgazione.

I corsi devono essere tenuti da Dirigenti e Tecnici di particolare competenza e comprovata esperienza nella specifica materia.

Le frequenze dei partecipanti devono risultare da apposito registro e, ai fini dell'ammissione al colloquio finale, devono essere pari ad almeno il 60% delle ore di lezione previste dal programma.

I CORSI DEBONO ESSERE INCENTRATI SUI SEGUENTI MODULI DIDATTICI

Materie comuni

MODULO 1 – NORME DI LEGGE E CARTE FEDERALI

- disposizioni contenute nelle carte federali e norme di legge da esse richiamate;

Materie particolari

MODULO 2 – REGOLAMENTI TECNICI E CALENDARI GARE

- Regolamenti Agonistici di Specialità (approfondimento tecnico);
- Calendario Nazionale Gare;
- Circolare Normativa del Settore.

MODULO 3 – ORGANIZZAZIONE GARE

- requisiti e autorizzazioni richieste dalle carte federali;
- modalità per l'effettuazione dei sorteggi;

- modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro definizione.

MODULO 4 – FUNZIONI E COMPITI

- distinzione e definizione dei compiti dei Giudici di Gara;
- norme di comportamento dei Giudici di Gara in ogni manifestazione;
- controlli e verifiche.

Al termine dei corsi ha luogo un esame finale che verterà sulle materie e sugli argomenti trattati.

Composizione della Commissione Esaminatrice:

- 1) un Presidente di Commissione, avente una qualifica superiore almeno di un livello a quella del tipo di corso programmato (ad esclusione dei corsi di livello nazionale);
- 2) docenti del corso.

La Commissione Esaminatrice accerta e giudica il grado di preparazione dei Giudici di Gara e, sul registro delle presenze (verbale di scrutinio), annota, a fianco di ciascun nome, il giudizio finale: IDONEO – NON IDONEO.

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici dei vari corsi faranno pervenire alla Segreteria i verbali degli scrutini ed il giudizio sull'inquadramento nella qualifica, debitamente compilato e controfirmato.

ART. 15 – REQUISITI

Per la nomina a Giudice di Gara occorre che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) sia in possesso della tessera federale;
- b) abbia compiuto la maggiore età;
- c) cittadinanza italiana o cittadini stranieri residenti in Italia con padronanza della lingua italiana;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- f) Non sono nominabili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- g) Non possono essere nominati quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P.S.A.S. il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- h) Non possono essere nominati tutti coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciali direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S.

- i) Non possono essere nominati quanti ricoprono cariche negli Organi di Giustizia e Disciplina Federale

ART. 16 – CONFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

Alla nomina e/o all'attribuzione delle varie qualifiche di Giudice di Gara provvede il Consiglio Federale su proposta e per tramite della Commissione Giudici di Gara.

Il riconoscimento della qualifica di Giudice di Gara é comprovato da apposita tessera di riconoscimento, predisposta dalla Segreteria.

ART. 17 – GIUDICE DI GARA PROVINCIALE

Può esercitare le proprie funzioni nelle manifestazioni del proprio Settore di appartenenza autorizzate dalle Sezioni Provinciali. In via eccezionale può esercitare anche quelle di livello superiore nel proprio Settore, su designazione del Coordinatore Nazionale del Settore.

ART. 18 – GIUDICE DI GARA REGIONALE

Per partecipare al corso specifico é necessaria un'anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Provinciale ed il parere favorevole del Coordinatore Provinciale competente oppure la qualifica di Giudice di Gara Regionale acquisita per altro settore di attività ed il parere del Coordinatore regionale competente del settore interessato.

Il Giudice di Gara Regionale può esercitare le funzioni in tutte le manifestazioni di livello regionale del proprio Settore di appartenenza ed a quelle di livello nazionale del proprio Settore, su designazione del Coordinatore Nazionale del Settore.

ART. 19 – GIUDICE DI GARA NAZIONALE

Per partecipare al corso specifico é necessaria un'anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Regionale ed il parere favorevole del Coordinatore Regionale o Nazionale competente oppure la qualifica di Giudice di Gara Nazionale acquisita per altro Settore di attività ed il parere favorevole del Coordinatore Nazionale competente del settore interessato.

ART. 20 – NORMA FINALE

Il Presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione del Consiglio Federale.